



Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/01/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/02/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/09/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 29/11/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 19/12/2024
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2025**

Indice generale

TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento.....	4
Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali.....	4
Articolo 3 Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 Soggetto passivo.....	6
Articolo 5 Concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni.....	7
Articolo 6 Funzionario responsabile.....	8
TITOLO II – LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL’ ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	8
Articolo 7 Tipologie delle occupazioni.....	8
Articolo 8 Domanda di concessione per l’occupazione di suolo pubblico.....	9
Articolo 9 Istruttoria e rilascio della concessione.....	11
Articolo 10 Concessioni stagionali di suolo pubblico per la promozione turistica.....	14
Articolo 11 Titolarità della concessione e obblighi del titolare del provvedimento.....	15
Articolo 12 Subentro nella concessione.....	15
Articolo 13 Rinnovo, proroga e rinuncia.....	16
Articolo 14 Modifica, sospensione e revoca d’ufficio.....	17
Articolo 15 Decadenza ed estinzione della concessione.....	18
Articolo 16 Occupazioni abusive.....	19
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	20
Articolo 17 Tipologie di impianti pubblicitari.....	20
Articolo 18 Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni.....	21
Articolo 19 Installazione mezzi pubblicitari ed effettuazione di pubblicità e propaganda - disciplina generale, limitazioni e divieti.....	22
Articolo 20 Istanze per i messaggi pubblicitari.....	23
Articolo 21 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione.....	24
Articolo 22 Titolarità e obblighi del titolare del provvedimento.....	25
Articolo 23 Subentro nelle autorizzazioni.....	26
Articolo 24 Rinnovo, proroga e disdetta.....	27
Articolo 25 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	27
Articolo 26 Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	27
Articolo 27 Rimozione della pubblicità.....	28
Articolo 28 Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	28
Articolo 29 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.....	29
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	29
Articolo 30 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	29
Articolo 31 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	30
Articolo 32 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	32
Articolo 33 Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere.....	32
Articolo 34 Determinazione del canone.....	33
Articolo 35 Esenzioni.....	33
Articolo 36 Riduzioni del canone.....	36
Articolo 37 Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità e stazioni radio-base per telefonia mobile.....	37
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	38

Articolo 38 Gestione del servizio pubbliche affissioni.....	38
Articolo 39 Impianti per le pubbliche affissioni.....	38
Articolo 40 Prenotazioni.....	39
Articolo 41 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	39
Articolo 42 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	40
Articolo 43 Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	41
Articolo 44 Esenzioni dal canone pubbliche affissioni.....	42
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	42
Articolo 45 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	42
Articolo 46 Accertamenti - Recupero canone.....	43
Articolo 47 Sanzioni e indennità.....	43
Articolo 48 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	44
Articolo 49 Autotutela.....	45
Articolo 50 Riscossione coattiva.....	45
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	45
Articolo 51 Occupazioni per somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato e altre attività produttive.....	45
Articolo 52 Chioschi.....	49
Articolo 53 Passi carrabili e accessi a raso.....	50
Articolo 54 Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi.....	51
Articolo 55 Occupazioni a sviluppo progressivo.....	51
Articolo 56 Occupazioni dello spettacolo viaggiante e commercio in forma itinerante.....	51
Articolo 57 Occupazioni per traslochi, rifornimento carburante e autospurghi.....	52
Articolo 58 Attività di propaganda elettorale, raccolta firme, fondi, scopi assistenziali e politici.....	53
Articolo 59 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	53
Articolo 60 Attività edile.....	53
Articolo 61 Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti.....	54
Articolo 62 Occupazione con elementi di arredo.....	55
Articolo 63 Esposizione merci fuori negozio.....	55
Articolo 64 Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	55
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	56
Articolo 65 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela".....	56
Articolo 66 Freccie direzionali – Preinsegne.....	56
Articolo 67 Locandine.....	56
Articolo 68 Striscioni e gonfaloni.....	56
TITOLO IX – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA.....	57
Articolo 69 Regime transitorio.....	57
Articolo 70 Disposizioni finali.....	57
ALLEGATO "A" Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	58
ALLEGATO "B" Individuazione aree da adibire ad occupazione suolo pubblico per raccolta firme e fondi, propaganda, scopi assistenziali e politici.....	59
ALLEGATO "C" Classificazione dei coefficienti per la determinazione del canone.....	60
ALLEGATO "D" Individuazione aree pedonali oggetto di occupazione temporanea di suolo pubblico sulla piazza del Popolo, sulla piazza Niccolò Machiavelli, sulla piazza Ninni Cassarà e sulla piazza Maria Angela Fresu.....	63

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Montespertoli del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici e di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade e sue pertinenze, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio o d'uso, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, che sono sottratti all'uso generale della collettività;
 - b) concessione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) autorizzazione: atto amministrativo che consente l'esposizione pubblicitaria;
 - d) canone: il canone dovuto dall'occupante, da chi espone pubblicità senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c);
 - e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub d).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. L'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione in caso di occupazioni d'urgenza, di cui all'articolo 5 comma 8.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno quindici (15) giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o titolare di autorizzazione per il tempo della durata della stessa.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 Codice Civile) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ed i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province purché le stesse non abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Gli atti di concessione di suolo pubblico e autorizzazione per la diffusione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto passivo**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 16 e 28 del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'articolo 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta (30) giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'articolo 15, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5

Concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
4. È stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per le seguenti tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie:
 - a) le occupazioni relative ai servizi di rete: la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto titolare della concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: la dichiarazione deve essere presentata con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - c) la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli: la dichiarazione deve essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede; la dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo; la presentazione della dichiarazione si assolve tramite apposito modello telematico da inviare attraverso il sistema di cooperazione applicativa del Suap Regionale (tramite Portale Aida Star), che si configura di fatto come una pratica SUAP;
 - d) la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: la dichiarazione deve essere presentata comune con contestuale versamento del canone; la presentazione della dichiarazione si assolve tramite apposito modello telematico da inviare attraverso il sistema di cooperazione applicativa del Suap Regionale (tramite Portale Aida Star), che si configura di fatto come una pratica SUAP. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - e) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato: la dichiarazione deve essere presentata con contestuale versamento del canone;
 - f) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via: la dichiarazione deve essere presentata con contestuale pagamento del canone, ove non esente, entro il 30 aprile di ciascun anno. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi

moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente regolamento;

- g) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, non ricomprese nelle lettere precedenti.
- 5. Le dichiarazioni di qui alle lettere c), d) e f) del comma precedente devono essere presentate all'inizio di esposizione e rimangono valide per gli anni successivi qualora non intervengano modifiche o integrazioni.
- 6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
- 7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 8. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione e prova al Comune senza previa autorizzazione. La domanda di concessione deve essere comunque presentata nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento. La mancata presentazione della domanda o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 6

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria cui sono conferiti tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone disciplinato dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti della legge 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.

TITOLO II – LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7

Tipologie delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti, temporanee e d'urgenza:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi previsti dal presente

regolamento, le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate in dodicesimi con arrotondamento all'unità superiore;

- b) sono temporanee le occupazioni che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
 - c) sono occupazioni d'urgenza quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo.
- 2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
 - 3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
 - 4. Tutte le occupazioni che si intendono destinate alla somministrazione in loco di alimenti e bevande devono rispettare la regolamentazione di cui al successivo articolo 51.
 - 5. Le suddette occupazioni, di cui al precedente comma 4, a condizione che l'allestimento resti invariato per tutta la durata della concessione o autorizzazione, possono essere concesse per periodi pluriennali fino ad un massimo consecutivo di cinque (5) anni.

Articolo 8

Domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

- 1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve presentare una apposita domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- 2. La domanda di concessione deve essere presentata entro e non oltre quindici (15) giorni antecedenti la data richiesta di inizio dell'occupazione, pena irricevibilità della stessa, fatta eccezione per:
 - a) tutte le occupazioni d'urgenza, per le quali le domande devono essere presentate nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento;
 - b) occupazioni di suolo pubblico durante la campagna elettorale e per le tipologie di cui all'allegato "B", per le quali le domande devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione;
 - c) domande di occupazioni per traslochi, rifornimento carburante e autospurghi, le quali devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Per le occupazioni da effettuare per le suddette finalità, qualora interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli, le istanze devono essere presentate almeno dieci (10) giorni prima e contestualmente alla domanda di cui al periodo precedente, dovrà essere presentata una apposita richiesta di ordinanza modifiche alla viabilità all'ufficio competente.
 - d) occupazioni temporanee di suolo pubblico negli spazi pedonali della piazza del Popolo, della piazza Niccolò Machiavelli, della piazza Ninni Cassarà e della piazza Maria Angela Fresu individuati nell'allegato "D" devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione;
- 3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da tutti i contitolari oppure da un solo rappresentante degli stessi;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- f) richiesta dell'ordinanza di viabilità, qualora necessaria in base alla particolarità dell'occupazione richiesta.

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata una planimetria esplicativa ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si intende occupare.

4. Per tutte le occupazioni temporanee realizzate da esercizi autorizzati alla somministrazione assistita o non assistita di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico, insieme agli elaborati di cui sotto, dovranno essere inserite le presenti clausole:
 - a) il richiedente dichiara che l'occupazione predetta verrà segnalata nelle ore diurne e notturne, come previsto nella normativa prevista nel vigente Codice della Strada, e solleva l'ente autorizzante da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio a terzi derivante da inadempienze, ed inosservanze di leggi e regolamenti;
 - b) l'Ente autorizzante sarà sollevato da tutti i casi che possono emergere per quanto concerne la tutela della pubblica incolumità derivanti da inosservanze ed inadempienze da parte del titolare della presente autorizzazione.

Elaborati necessari:

- Planimetria scala 1.200 relativa ad un ambito di raggio 30 metri e diametro 60 dall'intervento nella quale siano riportate le dimensioni dell'intervento;
 - Planimetria, Sezione e Prospetto in scala 1.100 dell'intervento;
 - Relazione illustrativa;
 - Documentazione fotografica esaustiva con indicazione dei punti di ripresa e fotoinserimento o rendering della soluzione proposta.
5. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni.
 6. La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi necessari di cui ai punti precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci (10) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. La comunicazione di cui al presente comma sospende i termini di emissione della concessione di occupazione di suolo pubblico.
 7. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
 8. L'avviso inviato dall'ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione,

decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

9. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, nonché per ottenere la proroga e il rinnovo delle occupazioni esistenti, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
10. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
11. In caso di presentazione di più domande, per lo stesso giorno e nel medesimo punto, l'ordine di priorità sarà temporale, ovvero in ordine di numero di protocollo di arrivo.
12. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico. La domanda di autorizzazione per manomissione di suolo pubblico ha la valenza della domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico.

Articolo 9

Istruttoria e rilascio della concessione

1. Le domande di occupazione permanente, relative alla realizzazione di attrezzature da utilizzare per tutte le attività produttive in aree pubbliche o di uso pubblico, vengono redatte su apposito modello telematico da inviare attraverso il sistema di cooperazione applicativa del Suap Regionale (tramite Portale Aida Star) per l'istruttoria e la definizione delle stesse. Successivamente vengono trasmesse all'Ufficio Tributi per il calcolo del canone e per il rilascio della concessione. Le pratiche non si configurano come procedimenti assegnati al SUAP, che li gestisce unicamente con finalità di miglioramento del servizio agli utenti, per cui non è richiesto il rilascio dell'Atto Unico, né il versamento dei diritti SUAP, in quanto gli importi dovuti risultano assolti dal pagamento del canone. La concessione rilasciata dall'Ufficio Tributi costituirà l'atto che conclude anche il procedimento SUAP.
2. Le domande di occupazione diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo vengono presentate all'Ufficio Protocollo e trasmesse all'Ufficio Tributi per l'istruttoria, per il calcolo del relativo canone e per il rilascio della concessione. La stessa domanda ha anche validità di richiesta dell'ordinanza di viabilità e viene trasmessa contemporaneamente all'Ufficio Servizi tecnici per la relativa istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda provvede, ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri, ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione o altri enti competenti per acquisizione dei pareri di loro competenza. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di sette (7) giorni dalla data della relativa richiesta. Per tutte le domande di occupazione di suolo pubblico che necessitano di ordinanza di viabilità il relativo parere tecnico obbligatorio per l'occupazione di suolo pubblico viene integrato nell'ordinanza stessa e la sua emissione da parte degli uffici competenti viene assolta con la trasmissione dell'ordinanza all'Ufficio Tributi entro sette (7) giorni dalla data della richiesta.
4. Per tutte le occupazioni d'urgenza le domande presentate all'Ufficio Protocollo, nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento, vengono trasmesse all'Ufficio Polizia Municipale per il rilascio del parere e contestualmente all'Ufficio Tributi il quale provvederà al rilascio della concessione per occupazione suolo pubblico d'urgenza, munito del parere dell'Ufficio Polizia Municipale, che deve essere rilasciato entro tre (3) giorni dalla data della trasmissione della domanda.

5. L'occupazione d'urgenza non può avere una durata superiore a sette (7) giorni. Qualora per completare i lavori si renda necessario occupare oltre i sette (7) giorni già autorizzati per rimuovere l'urgenza, dovrà essere presentata domanda di occupazione temporanea.
6. Nell'allegato "B", sono individuati gli spazi nei quali è possibile effettuare l'occupazione per manifestazioni, raccolta firme, fondi, propaganda ideologica, scopi assistenziali, politici, ecc. Per tali occupazioni, essendo gli spazi già individuati nell'allegato "B", non si renderà necessario il parere dell'Ufficio Polizia Municipale.
7. Nell'allegato "D", sono individuati gli spazi pedonali della piazza del Popolo, della piazza Niccolò Machiavelli, della piazza Ninni Cassarà e della piazza Maria Angela Fresu nei quali è possibile effettuare l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Per tali occupazioni, essendo gli spazi già individuati nell'allegato "D", non si renderà necessario il parere da parte degli uffici competenti.
8. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
9. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al quindici (15) per cento del canone con un limite massimo di cento (100) euro che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
10. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta (30) giorni, ad eccezione di:
 - a) occupazioni d'urgenza di cui sopra;
 - b) occupazioni di suolo pubblico durante la campagna elettorale e per le tipologie di cui all'allegato "B", per le quali il termine per la conclusione del procedimento è di sette (7) giorni;
 - c) occupazioni per traslochi, rifornimento carburante e autospurghi, per le quali il termine per la conclusione del procedimento è di sette (7) giorni, ad eccezione delle occupazioni che interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli e per le quali deve essere emessa ordinanza modifiche alla viabilità, pertanto il termine per la conclusione del procedimento per le occupazioni di cui all'ultimo periodo è di dieci (10) giorni; il termine per la trasmissione di specifici pareri da parte di uffici competenti dell'amministrazione o altri enti competenti è equiparato alle occupazioni d'urgenza di cui al precedente comma 4;
 - d) occupazioni relative alla realizzazione di attrezzature da utilizzare per gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico ed esercizi di vicinato e altre attività produttive, il provvedimento di concessione per le quali segue una delle seguenti due procedure:

Conforme all'articolo 51 – entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda sarà rilasciata la concessione all'occupazione di suolo pubblico che costituirà l'unico atto necessario per la realizzazione dell'intervento.

Non conforme all'articolo 51 – fermo restando che dovrà essere dimostrata l'impossibilità a realizzare l'intervento con le caratteristiche del presente regolamento con motivazioni oggettivamente dimostrabili è individuato un termine di novanta (90) giorni dalla presentazione della domanda ai fini dell'acquisizione di un parere nel quale saranno specificate le procedure per la realizzazione dell'intervento.
10. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

11. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario del canone corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione e previo versamento da parte del richiedente del canone previsto e di un deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche di cui al successivo comma 12.
12. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'Ufficio Lavori Pubblici tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, dell'entità dei lavori, della possibile compromissione e dei costi per la riduzione in pristino stato del luogo. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale (della garanzia di cui sopra), previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale gli uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore depositi cauzionali, fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
14. Il provvedimento di concessione temporanea non sarà rilasciato in concomitanza con lo svolgimento di eventi che abbiano rilievo di promozione turistico/culturale che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale con cadenza semestrale.
15. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. L'atto di concessione deve contenere almeno i seguenti punti:
 - a) il numero progressivo
 - b) la data del rilascio
 - c) gli elementi indicativi della concessione di cui all'articolo 8, comma 3 del presente regolamento;
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - e) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento.
16. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento in caso di occupazioni di urgenza e dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento nei casi di presentazione di una dichiarazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
17. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

18. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
19. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
20. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare.
21. In caso di lavori legati a utenze pubbliche l'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico ha validità anche quale concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico.
22. In caso di organizzazione di eventi dell'Ente in concessione, il contratto dell'Ente con il concessionario ha validità anche quale concessione temporanea di suolo pubblico; in tale caso il relativo parere tecnico obbligatorio per l'occupazione di suolo pubblico viene integrato nell'ordinanza di viabilità.

Articolo 10

Concessioni stagionali di suolo pubblico per la promozione turistica

1. Ai fini di incrementare la capacità di attrazione turistica del territorio comunale e di agevolare l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all'articolo 48 della Legge Regionale della Toscana n. 62/2018, e delle attività che possono effettuare la somministrazione non assistita di cui alla L. 443/1985, alla L.R. 62/2018 e al D.Lgs. 228/2001, durante il periodo caratterizzato da maggiore presenza turistica nel territorio comunale, la Giunta Comunale può approvare annualmente il Piano di concessione di suolo pubblico stagionale ai fini della determinazione della concessione semplificata di spazi ed aree pubbliche predefinite, per la durata massima di otto (8) mesi.
2. Il Piano di cui al comma precedente deve prevedere:
 - a) il disciplinare per la concessione stagionale di spazi ed aree pubbliche;
 - b) mappatura di spazi ed aree pubbliche di cui esercizi richiamati al primo comma potranno richiedere l'occupazione nel rispetto dei criteri contenuti nel disciplinare;
 - c) parere di uffici competenti relativo all'occupazione delle aree indicate nel rispetto dei criteri individuati nel disciplinare;
 - d) modello di richiesta di concessione.
3. Le concessioni stagionali di cui al presente articolo non saranno soggette al rilascio del parere dell'Ufficio Polizia Municipale nei casi in cui vengono rispettati tutti i requisiti del disciplinare di cui al comma 2 lettera a).
4. Il termine per la conclusione del procedimento, qualora vengano rispettati tutti i requisiti del disciplinare di cui al comma 2 lettera a), è di sette (7) giorni.

Articolo 11

Titolarità della concessione e obblighi del titolare del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere oggetto di

cessione ad altri. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Il titolare della concessione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) contestualmente al giorno di inizio dei lavori presentare la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., all'Ufficio Edilizia Privata (la modulistica è disponibile sul sito del comune). Nella comunicazione di inizio lavori, fare espresso riferimento alla concessione di cui all'articolo 9;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - c) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) rispettare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versare il canone alle scadenze previste;
 - g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione
 - h) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 9, comma 13;
 - i) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - j) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - k) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Subentro nella concessione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione a proprio nome, presentando all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
5. Ove il subentrante non provveda alla corretta presentazione della domanda nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), articolo 4, comma 1, ed articolo 16 del presente regolamento.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione, nell'ambito del quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 13

Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Il titolare dell'atto di concessione per occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno sette (7) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il termine per la trasmissione di specifici pareri per rinnovi di occupazioni temporanee da parte della Polizia Municipale e di altri uffici dell'amministrazione è equiparato alle occupazioni d'urgenza di cui al comma 4 dell'art. 9 del presente regolamento.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario potrà ottenere il proroga presentando la domanda di proroga accompagnata da autocertificazione che attesti che nessun cambiamento è avvenuto rispetto alla situazione precedentemente autorizzata.
5. Non si dà corso alla proroga della concessione qualora non risulta assolto l'adempimento di cui al comma precedente.
6. La concessione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni sopravvenute di interesse pubblico o nel caso non siano più rispettati i requisiti previsti o le condizioni stabilite per occupare il suolo pubblico, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto alla riduzione o al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi.
3. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni, di sospendere o revocare definitivamente, a suo insindacabile giudizio, le concessioni rilasciate, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità o compenso di sorta (articolo 4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana).
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
6. Nei casi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico legate alla necessità di compimento di lavori od opere pubbliche e, quindi, di apertura di un cantiere, in una delle aree oggetto di concessioni permanenti di suolo pubblico, dette concessioni possono essere:
 - a) temporaneamente modificate, ove sussistano le condizioni per il ricollocamento temporaneo delle stesse;
 - b) temporaneamente sospese per la durata del cantiere.
7. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, si applica una riduzione del 50% del canone dovuto per la durata del cantiere quale diminuzione del canone per l'anno successivo o, in caso di impossibilità di procedere con detta compensazione, può essere presentata la richiesta di rimborso della riduzione. Il periodo è arrotondato al mese, per difetto se la frazione è fino a 14 giorni, per eccesso se è pari o superiore a 15 giorni. I giorni impiegati per il ricollocamento sono considerati nel periodo di spostamento temporaneo.
8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 6, si applica una riduzione proporzionale del canone dovuto per la durata del cantiere quale diminuzione del canone per l'anno successivo o, in caso di impossibilità di procedere con detta compensazione, può essere presentata la richiesta di rimborso della riduzione. Il periodo è arrotondato al mese, per difetto se la frazione è fino a 14 giorni, per eccesso se è pari o superiore a 15 giorni.
9. Qualora, in conseguenza e per effetto dei lavori od opere pubbliche di cui ai commi da 6 a 8, da svolgersi nella zona "A" del Regolamento urbanistico comunale, da cui discenda la necessità di rimuovere la struttura di dehor e la modifica temporanea della concessione di suolo pubblico, derivi un effettivo intralcio e/o impedimento al regolare svolgimento degli esercizi commerciali interessati dalla suddetta rimozione di dehor e modifica temporanea della concessione di suolo pubblico, l'Amministrazione comunale potrà valutare di sostenere il costo di rimozione del dehor, di magazzinaggio ed eventualmente di smaltimento dello stesso.

La valutazione circa l'opportunità di sostenimento di detti costi da parte dell'Amministrazione comunale – con inserimento dei medesimi all'interno del quadro economico dell'opera pubblica

da realizzarsi – è rimessa alla Giunta Comunale che dovrà esprimersi, caso per caso, con propria delibera, tenendo conto:

- del singolo progetto e delle relative modalità di espletamento del cantiere e della concreta e fattiva suscettibilità degli stessi di costituire intralcio e/o impedimento al regolare espletamento delle attività commerciali;
- dei principi fondamentali di cui all'art. 6 dello Statuto comunale e, in particolare, la garanzia degli spazi di libertà economica, la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e la valorizzazione delle attività economiche del Comune di Montespertoli.

La suddetta delibera dovrà dare atto anche della previa informativa e coinvolgimento dell'esercizio commerciale interessato dalla rimozione del dehor in ordine al magazzinaggio e/o smaltimento dello stesso.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato pagamento del canone dovuto e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'articolo 11 di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) il mancato rispetto, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta (30) giorni, per le concessioni permanenti, e quindici (15) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Funzionario Responsabile del canone comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci (10) e non superiore a venti (20) giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Funzionario Responsabile ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni.
4. In caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31 – 34 – 37 del DPR n. 380/2001, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca d'ufficio dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
6. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già assolto non verrà restituito.
7. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del

- curatore o liquidatore, entro novanta (90) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
10. c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
 11. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 16

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione, senza rinnovo o proroga della concessione medesima;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Funzionario Responsabile, previa contestazione delle relative violazioni, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi non superiore a sette (7) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla regolamentazione prevista dall'Ufficio Assetto del Territorio.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Come disposto dall'articolo 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque (5) giorni.
6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre (3) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
7. Alle occupazioni abusive sono applicate sanzioni di cui all'articolo 47.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 17

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Cartello:

manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducti messaggi scorrevoli o variabili,

proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano generale degli impianti adottato con delibera della Giunta Comunale n. 140 del 23 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni.
2. All'interno dei centri abitati il Piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
3. Il Piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili;
 - d) quantificazione, tipologia e ubicazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
4. Fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il Piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento dei mezzi pubblicitari è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Articolo 19

Installazione mezzi pubblicitari ed effettuazione di pubblicità e propaganda - disciplina generale, limitazioni e divieti

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal Codice della Strada, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate nell'articolo 47 del presente regolamento, a seconda della loro natura.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'articolo 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
6. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'articolo 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
7. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
8. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
9. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'articolo 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo , titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

10. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Edilizia Privata, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dallo strumento urbanistico vigente.
11. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
12. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al successivo articolo 47.
13. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par.3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
14. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal verbale sottoscritto fra la Provincia di Firenze e il Comune di Montespertoli in data 14 febbraio 2008 si osservano le disposizioni di cui al 5 comma del presente articolo per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico".
15. L'installazione dei mezzi pubblicitari, le dimensioni dei cartelli e delle insegne, le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari sono quelle previste dagli artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Articolo 20

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale e sul sito internet dell'Ente.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'articolo 53 del relativo regolamento di attuazione (articolo 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.
5. In caso di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti la domanda deve essere redatta su apposito modello telematico da inviare attraverso il sistema di cooperazione applicativa del Suap Regionale (tramite Portale Aida Star), si configura di fatto come una pratica SUAP, corredato dei seguenti allegati:
 - a) una autodichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/2000 con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in

- opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) bozzetto completo di relazione tecnica descrittiva indicante caratteristiche tecniche dell'impianto, dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario;
 - c) documentazione fotografica relativa alla porzione dell'area interessata dall'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) planimetria in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dell'oggetto dell'intervento;
 - e) prospetto e sezioni quotate in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato dall'installazione del mezzo pubblicitario;
 - f) nulla osta (eventuale) del proprietario dell'area oggetto dell'intestazione.
6. In tutti i casi diversi da quello previsto dal precedente comma 5, la domanda di autorizzazione redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli del soggetto solidamente obbligato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'ubicazione e la determinazione della sua superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, l'esatto periodo di svolgimento. Alla domanda devono essere allegati un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato, una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo, il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e se il posizionamento previsto è fuori dal centro abitato.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci (10) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoghe domande devono essere presentate per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 21

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la dichiarazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri, ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione o altri enti competenti per acquisizione dei pareri di loro competenza. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di sette (7) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. La conclusione della pratica SUAP in caso di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha altresì valore dell'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta (30) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
7. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea;
 - b) tutte le forme di pubblicità che non richiedono installazione di appositi impianti ad eccezione dei casi di cui all'articolo 5 comma 4 (ad esempio, locandine, volantini, effettuate a cura degli interessati).
8. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale competente, previo pagamento del canone, mediante apposizione di un apposito timbro.
9. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
10. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
11. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 22

Titolarità e obblighi del titolare del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione di di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa in opera di mezzi pubblicitari temporanei, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto (48) ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
 4. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
 5. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'articolo 55 del DPR n. 495/1992.

Articolo 23

Subentro nelle autorizzazioni

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 20 e gli estremi della autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al precedente comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita I.V.A. e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 24

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano generale degli impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. In caso della disdetta anticipata dell'esposizione pubblicitaria permanente, da comunicare per atto scritto, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di avvenuta cessazione deve essere presentata entro dieci (10) giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione.
4. Per le esposizioni temporanee il titolare dell'atto potrà ottenere il proroga dell'autorizzazione presentando la domanda di proroga accompagnata da autocertificazione che attesti che nessun cambiamento è avvenuto rispetto alla situazione precedentemente autorizzata.
5. Non si dà corso alla proroga della concessione qualora non risulta assolto l'adempimento di cui al comma precedente.

Articolo 25

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 26

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) sopravvenuta mancanza delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta (90) giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
- 3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 27

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro trenta (30) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Se la rimozione si è resa necessaria per motivi di pubblico interesse, esigenze di sicurezza o viabilità, necessità estetiche ed ambientali o cause di forza maggiore, ordinata dall'Amministrazione prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, o è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone anticipato, senza interessi, per il periodo di mancato godimento a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
4. Nel caso di cui al comma 3, spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 47 del presente regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Articolo 28

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità per i quali non siano stati eseguiti i pagamenti del relativo canone e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la

rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine stabilito dall'avviso stesso.

5. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato nei modi di legge. Se il rimborso non è effettuato entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità previste dalle vigenti normative e con ogni spesa di riscossione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o ricoperte dal Comune o dal concessionario.
7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e, il Comune o il concessionario provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per il periodo di esposizione abusiva.
8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone che delle sanzioni e interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Articolo 29

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 30

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
8. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq o ml, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

Articolo 31

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio

pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è dovuto per anno solare di riferimento.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, per mezzo di persone o veicoli, di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuto per ciascun giorno o frazione e per ciascuna persona, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Il canone da applicare alla pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è dovuto per ciascuna locandina.
10. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione (amplificatori o simili) della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, e per ciascun giorno o frazione.
11. Per i striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, il canone è calcolato per ogni periodo di esposizione di quindici (15) giorni o frazione.
12. Per la pubblicità effettuata mediante aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
13. Palloni frenati e simili si applica il canone per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
14. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto da altri commi del presente articolo si applica il canone per metri quadrati di superficie per anno solare.
15. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica la tariffa ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità al presente articolo, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
16. Il canone sulla pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta (30) giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al periodo precedente.
17. Il canone sull'esposizione pubblicitaria relativo alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento al metro quadrato, applicato per ogni impianto.
18. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni del canone non sono cumulabili.

Articolo 32

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 33

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pari ad € 40,00 per il Comune di Montespertoli, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
3. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pari ad € 0,70 per il Comune di Montespertoli, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,01 o non superiori a 20, che danno luogo alla determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato "C" del presente regolamento.
6. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,01 o non superiori a 20, che danno luogo alla determinazione del canone per esposizione pubblicitaria, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato "C" del presente regolamento.
7. Le tariffe vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 34

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a trenta (30) giorni si applicherà per ogni mese o frazione in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra 5,1 mq e 8 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a 8 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 100 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
6. Le maggiorazioni del canone si applicano con le modalità previste dal comma 18 dell'articolo 31.

Articolo 35

Esenzioni

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. I soggetti di cui alla lettera i) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione del canone sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.
3. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della legge 160/2019:
- a) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad una quarto di mq;
 - b) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione;
 - c) esposizioni pubblicitarie e le occupazioni della locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in base a quanto previsto dal comma 3 della Legge Regionale n. 43 del 03.08.2004;
 - d) esposizioni pubblicitarie e le occupazioni permanenti e temporanee effettuate da enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117/2017 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività senza scopo di lucro in materia di sanità pubblica, di attività socio-

- assistenziale, di protezione civile e di sicurezza pubblica (art. 82, c.7, D.Lgs.117/2017) per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale;
- e) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, ovvero coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
 - f) l'occupazione di spazi sovrastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a venti (20) centimetri;
 - g) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro, che promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, sportivo o per scopi benefici non comportanti attività di vendita o somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro (24) ore. Si precisa che coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico sono esonerati, purché l'area occupata non ecceda dieci (10) metri quadrati. La superficie eccedente tale misura è soggetta al pagamento del canone;
 - h) le occupazioni temporanee per la posa di conduttore, cavidotti e di impianti per i servizi pubblici e collettivi per i quali si determina successivamente una occupazione permanente da assoggettare a canone;
 - i) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con tende, nonché festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - j) occupazioni con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per i lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti e coperture di durata non superiore a una giornata;
 - k) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari, nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
 - l) le occupazioni di suolo pubblico relative ad interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 (Incentivi allo sviluppo e sostegno delle categorie svantaggiate);
 - m) gli artisti di strada così come individuati dall'articolo 38 del Regolamento di Polizia Urbana ovvero come coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o simili) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 69 del TULPS;
 - n) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - o) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
 - p) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - q) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - r) occupazioni temporanee strumentali per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante per lunapark, nei limiti definiti annualmente in sede di riunione del nucleo di valutazione di lunapark;
 - s) occupazioni temporanee di suolo pubblico per ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di calamità naturale o stato di emergenza deliberati da enti preposti;
 - t) occupazioni temporanee di suolo pubblico funzionali all'organizzazione di eventi dell'Ente realizzati in concessione, nei limiti e a condizioni stabiliti nel contratto e capitolato di gara;

- u) occupazione stagionale, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, per apertura di nuove attività commerciali durante i primi 3 (tre) anni di attività;
- v) occupazioni stagionali, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, relative ad attività commerciali ubicate nelle aree pedonali di via Roma e via Sonnino, in conseguenza dei lavori di pedonalizzazione che hanno impedito il regolare svolgimento degli esercizi commerciali interessati, per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Articolo 36 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della legge 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario come manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni locali e allo sviluppo del commercio equo e solidale, compresi mercatini degli hobbisti, è disposta la riduzione del canone del settanta (70) per cento per le manifestazioni di nuova istituzione al fine di promuovere ed incentivare la buona riuscita per le prime tre edizioni, e la riduzione del canone del cinquanta (50) per cento per le edizioni successive;
 - b) in riferimento alle attività ritenute di particolare interesse sociale e culturale rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale quali la diffusione dell'informazione e della cultura intesa in senso lato nonché il sostegno alle fasce sociali più deboli o per le manifestazioni gestite da circoli, associazioni, ecc. a carattere locale, per la promozione delle proprie manifestazioni, è disposta la riduzione del canone del settanta (70) per cento per le occupazioni relative ad eventi di nuova istituzione al fine di promuovere ed incentivare la buona riuscita per le prime tre edizioni, e la riduzione del canone del cinquanta (50) per cento per le edizioni successive;
 - c) è disposta applicazione della tariffa agevolata forfettaria di € 10,00 alle occupazioni relative ad eventi il cui ricavato viene totalmente devoluto in beneficenza a enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 82, c.7, D.Lgs.117/2017) o associazioni con attività specifica di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, a meno che non sia inferiore il canone effettivo. Tale circostanza deve essere appositamente dichiarata al momento della richiesta;
 - d) la Giunta Comunale ha la facoltà di riconoscere, per eventi di particolare rilievo e interesse sociale, culturale, a sostegno delle fasce sociali più deboli organizzati da circoli, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro e ai fini di beneficenza, una riduzione fino al novanta (90) per cento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) è disposta la riduzione del sessanta (60) per cento per le occupazioni del centro capoluogo per apertura di nuove attività commerciali durante i primi tre anni di attività;
 - f) è disposta la riduzione del cinquanta (50) del canone per l'esposizione pubblicitaria:
 - 1) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - 2) la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - 3) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente saranno applicate solo se il canone dovuto supera l'importo di € 20,00. In ogni caso la tariffa agevolata non potrà essere inferiore ad € 10,00, a meno che non sia inferiore il canone effettivo.

3. Le riduzioni di cui alle lettere dalla a) alla d) devono essere richieste al momento della presentazione della domanda di concessione, con la relativa motivazione.
4. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al punto 1), lettera f) anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.
5. I requisiti soggettivi previsti dal punto 1), lettera f) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 20. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
6. I requisiti oggettivi di cui ai punti 2) e 3), lettera f) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.

Articolo 37

Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità e stazioni radio-base per telefonia mobile

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di € 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. È soggetta al canone unico l'installazione di stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile e con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale) secondo le modalità stabilite dall'art. 1, comma 831-bis, della L. 160/19. In tal senso, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui

al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, della L. 160/2019 e del comma 1 del presente articolo sono soggetti a un canone pari all'importo stabilito dalla legge per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio pubbliche affissioni

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal vigente regolamento degli impianti affissionali, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 43 e 44 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi, nei limiti della capienza degli stessi.
6. Nel caso si verificassero perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le precedenti modalità. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Articolo 39

Impianti per le pubbliche affissioni

1. Il Piano generale degli impianti, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal successivo comma 4;

- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene.

Il Piano generale degli impianti è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti, ubicazione, la destinazione e la superficie.

2. La superficie indicata può essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione della popolazione residente.
3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
4. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per l' 8,48% alle affissioni di natura istituzionale a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - b) per il 91,52% ad affissioni di natura commerciale e/o sociale.
5. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del canone già corrisposto per il periodo per il quale dell'impianto non se ne è usufruito.

Articolo 40 **Prenotazioni**

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui pervengono all'ufficio comunale preposto al servizio i manifesti, o apposita commissione, accompagnati dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito gestionale, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

Articolo 41 **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due (2) giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci (10) giorni dalla data che era richiesta, l'ufficio comunale o il concessionario provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro dieci (10) giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale o il concessionario entro dieci (10) giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro centottanta (180) giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta (30) giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del canone.
7. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque (5) giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro centottanta (180) giorni il rimborso al committente del canone eccedente quello dovuto. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per trenta (30) giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai canoni eccedenti.
8. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il congruaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro trenta (30) giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due (2) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,83 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è riferita al rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
12. La maggiorazione di cui al comma 12 non si applica agli annunci mortuari per i quali la natura dell'annuncio richiede di per sé l'affissione immediata.
13. Nell'ufficio comunale devono essere disponibili, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
14. Le disposizioni previste dalla l. 160/2019 e dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al canone sulle pubbliche affissioni.
15. Il servizio di affissioni viene svolto esclusivamente nei giorni 4, 14 e 24 di ogni mese nel capoluogo e nei giorni 5, 15 e 25 di ogni mese nelle frazioni. Se tali date cadono nei giorni festivi o di sabato, il servizio è effettuato entro il primo giorno/i primi due giorni feriale/feriali successivo/successivi.

Articolo 42

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per ogni giorno di esposizione è determinata da delibera di Giunta Comunale. I periodi di esposizione sono vincolati dai giorni in cui viene svolto il servizio di affissione, sono di regola di dieci (10) giorni e possono subire variazione di durata in base alle date in cui viene svolto il servizio di affissione di cui al comma 15 dell'art. 41 del presente regolamento. Il pagamento è dovuto per l'effettivo periodo di esposizione. Per esempio, qualora il giorno previsto per l'affissione di cui all'art. 41, punto 15 (supra) cada di sabato od in giorno festivo, il pagamento del canone sarà calcolato sulla base dei giorni di effettiva fruizione del servizio, con la conseguenza che:
 - a) ove cada di sabato o festivo il giorno previsto per l'affissione (e dunque l'affissione venga di fatto effettuata il primo giorno / primi due giorni feriale/i successivo/i), il canone sarà ridotto e calcolato per 9 od 8 giorni, ovvero sulla base del numero di giorni in cui il servizio risulta effettivamente garantito;
 - b) ove cada di sabato o festivo il giorno previsto per la rimozione (e dunque il periodo di permanenza dell'affissione risulti di fatto maggiore rispetto a 10, 20 o 30 giorni), il canone sarà aumentato e calcolato per gli ulteriori 1 o 2 giorni, ovvero in base al numero di giorni in cui il servizio risulta effettivamente garantito.
3. Le tariffe vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Il canone è maggiorato del cinquanta (50) per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone è maggiorato del cinquanta (50) per cento.
7. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
8. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci (10) giorni.

Articolo 43

Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 44, purché non contenenti sponsor pubblicitari;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché non contenenti sponsor pubblicitari;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, purché non contenenti sponsor pubblicitari;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché non contenenti sponsor pubblicitari;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b), c) e d) sono accertati con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 35.
3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del canone stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 11 dell'articolo 41.

Articolo 44

Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti della locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in base a quanto previsto dal comma 3 della Legge Regionale n. 43 del 03/08/2004;
 - i) i manifesti di enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività senza scopo di lucro in materia di sanità pubblica, di attività socio-assistenziale, di protezione civile e di sicurezza pubblica (art. 82, c.7, D.Lgs.117/2017), in base a quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 460 del 04/12/1997.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 45

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00, il titolare dell'occupazione o dell'autorizzazione ha il diritto di richiedere la rateazione (massimo tre rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.6 – 31.8 – 30.11, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 47 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 46

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità

per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 47 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel trenta (30) per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 48 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per sessanta (60) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette (7) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 49

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta (60) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta (90) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 50

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 51

Occupazioni per somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato e altre attività produttive

1. La regolamentazione seguente si applica ai soli esercizi del Centro Capoluogo di cui all'allegato "A" con autorizzazione temporanea o permanente per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato e altre attività produttive, in aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto.

Attrezzature previste

Qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico che si intenda destinare alla somministrazione in loco di alimenti e bevande esercizi di vicinato e altre attività produttive, deve essere delimitata per individuarne l'area perimetrale, con copertura fissa o removibile, con eventuale pavimentazione, come di seguito specificato.

In qualsiasi caso dette attrezzature, denominate per comodità DEHORS, dovranno garantire:

- l'assenza di attacchi stabili al suolo;
- la possibilità di un rapido smontaggio;
- la viabilità pedonale, l'accesso e la viabilità dei mezzi di soccorso, la viabilità residenziale ove prevista, l'accesso a passi carrai e parcheggi;
- l'accesso immediato ad eventuali elementi e reti tecniche (es. chiusini, griglie, caditoie, illuminazione pubblica, ecc.).

Dimensioni

Le dimensioni degli spazi attrezzati (dehors) destinati alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande esercizi di vicinato e altre attività produttive, dovranno presentare dimensioni adeguate al contesto ambientale ed essere collocati nelle più immediate vicinanze consentite all'esercizio commerciale.

Tra il fronte dell'edificio ove è situato l'esercizio commerciale e il dehors è obbligatorio lasciare un passaggio pubblico di dimensioni minime di cm 150, necessario per assolvere alle funzioni di viabilità pedonale, di sicurezza ed evacuazione dal locale stesso. Tale passaggio deve essere considerato con dimensione minima al netto di ostacoli o interferenze di qualsiasi genere (es. elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, cordoli ecc.). Tale obbligo si applica qualora il dehors proposto riguardi gazebo con chiusura perimetrale verso l'esterno.

Requisiti dimensionali:

A) gli ingombri in lunghezza (fronte esercizio commerciale) e gli ingombri in larghezza (profondità) non possono invadere gli spazi frontali di altri attività commerciali e non commerciali o di abitazioni private, salvo accordi tra le parti, e devono assicurare la viabilità prevista dalle norme del Codice della Strada, assicurar la viabilità pedonale e non intralciare altre funzioni di pubblica sicurezza o di pubblica utilità. La limitazione riguardante l'occupazione di spazi frontali di abitazioni private non si applica qualora fra il fronte dell'edificio e il dehors sia presente un marciapiede oppure un passaggio pedonale di almeno cm. 150 e contemporaneamente non venga invaso lo spazio antistante finestre o porte private; Qualora l'occupazione venisse effettuata su spazi pubblici destinati a parcheggio, le dimensioni della stessa dovrà corrispondere ad uno stallone di sosta intero o multipli dello stesso. Tale decisione è subordinata ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto un congruo rapporto tra il numero di spazi pubblici destinati a parcheggio e il numero di spazi adibiti a dehors, in modo da garantire un'adeguata presenza di parcheggi.

B) la dimensione in altezza non può superare – al colmo della copertura – cm 315 dal piano stradale; l'altezza utile della copertura, dal piano di calpestio interno ai dehors (es. dalla pedana), non può essere inferiore a cm 210;

C) le dimensioni MASSIME individuate non possono, di norma, superare cm 700 in lunghezza (fronte esercizio commerciale) x 250 in larghezza (profondità), fermo restando quanto stabilito nei suddetti punti A e B, dimensioni diverse, debitamente motivate, saranno sottoposte ad apposita deliberazione della Giunta Comunale;

D) le dimensioni del passaggio pedonale tra il fronte dell'edificio e il dehors devono essere di almeno cm 150 e deve essere fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di eventuali ulteriori vincoli e normative.

Pavimentazione

Ogni spazio dehors può essere predisposto con pavimentazione in legno, pietra o metallo (anche combinati) per la delimitazione dell'intero spazio assegnato. La pavimentazione deve garantire un veloce smontaggio in caso di emergenza e consentire la pulizia dello spazio sottostante e il deflusso delle acque piovane nella parte sottostante il piano di calpestio. Il titolare della concessione ha l'obbligo di provvedere, almeno una volta all'anno, alla pulizia dello spazio sottostante il piano di calpestio.

La pavimentazione in legno, pietra o metallo (anche combinati) può essere montata su apposita struttura metallica, ma NON può avere un'estensione superiore allo spazio assegnato. Deve in ogni caso contenere i tavoli, le sedie e quant'altro previsto dall'esercente (balaustre, ombrelloni o altre coperture, fioriere ecc.).

La pavimentazione avrà un'altezza dal piano stradale non superiore a 15 cm, salvo eccezioni dovute a dislivelli architettonici che dovranno essere sottoposte a parere vincolante dell'Ufficio Edilizia Privata.

L'accesso alla pavimentazione rialzata dovrà essere consentito, tramite apposita rampa, anche alle persone diversamente abili non deambulanti. La rampa dovrà essere ricavata all'interno dello spazio assegnato e autorizzato.

Elementi di delimitazione perimetrale (obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali)

Ogni spazio dehors, al di fuori delle aree pedonali, dovrà essere recintato perimetralmente al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. La recinzione potrà, comunque, essere fornita di una apertura di minimo cm. 150 per ogni lato che consenta l'accesso all'interno del dehors.

Dette aperture dovranno comunque rispondere ai requisiti di legge nel caso abbiano funzione di via di esodo.

Qualsiasi tipologia di recinzione dovrà essere collocata al di sopra della pedana-pavimento, se prevista, e comunque all'interno del proprio spazio assegnato, e avere dimensioni in altezza di minimo cm 90 al netto dell'eventuale pedana:

- nel caso di utilizzo di fioriere esse dovranno essere tutte uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici di qualità e tali da risultare integrati con il dehor. La dimensione dell'altezza della fioriera dovrà esser minimo cm 40 e raggiungere almeno cm 90 totali (40+50) con arbusti e/o piante verdi o fiorite; la distanza massima tra fioriera e fioriera – nel senso perimetrale - non deve superare cm 10;
- nel caso di recinzione con balaustra potranno essere usate semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato, in legno naturale con esclusione di conifere o essenze chiare, smaltato e decappato in tonalità scure, altezza massima di 90 cm;
- nel caso di tamponamento-paravento la dimensione dell'altezza dovrà essere minimo cm 90; il tamponamento potrà essere costituito da pannelli in vetro o in polycarbonato o comunque in materiale plastico trasparente, con eventuale struttura portante in metallo; nella parte bassa del tamponamento possono aggiungersi elementi di corredo strutturale e/o decorativo

quali lamiera metallica o pannello in legno o fioriere (non sono consentiti altri materiali); nel caso l'elemento di corredo suddetto non dovrà superare cm 90.

In caso di dislivello fra la pedana e la pavimentazione stradale, superiore a cm 80, la recinzione posta sul perimetro del dehors, dovrà essere di altezza non inferiore a cm 100.

Qualsiasi struttura metallica (recinzione, pannelli di tamponamento ecc.) dovrà essere trattata con vernici antiossidanti tali da resistere agli agenti atmosferici, in colore "grafite o canna di fucile", ad esclusione dell'eventuale pannello di corredo sopra citato.

Qualsiasi componente in vetro o polycarbonato dovrà essere trasparente chiaro o fumé, realizzato e di spessore tale da essere certificato come antinfortunistico dalle vigenti norme italiane ed europee.

Per la zona pedonale di via Roma, via Sonnino, piazza del Popolo ed eventuali altre zone pedonali di futura introduzione è obbligatoria la sola delimitazione dell'area, senza la recinzione sopra descritta; in tali zone è preferibile avere delimitazioni minimali favorendo l'ingresso nel dehors senza barriere che appesantiscono la vista.

Struttura e copertura per protezione dal sole e dalla pioggia e tende da sole

Sono previste coperture attrezzate per i dehors utili a proteggere lo spazio esterno dal sole e dalla pioggia.

Nel caso sia prevista una struttura autoportante con funzione di sostegno alla copertura dovrà essere realizzata in metallo trattato con vernici antiossidanti tali da resistere agli agenti atmosferici, di colore "grafite o canna di fucile" e risultare sufficientemente leggera da poter essere smontata facilmente e in tempi brevi. Detta struttura dovrà armonizzarsi esteticamente con la recinzione perimetrale e garantire sufficiente stabilità a tutta la copertura. La parte inferiore dell'architrave della struttura avrà un'altezza minima di cm 210 dal piano di calpestio (es. pedana).

In sostituzione della struttura autoportante è concesso l'utilizzo di ombrelloni con struttura e bracci in legno e/o in metallo degli stessi colori precedentemente indicati. Detti ombrelloni devono garantire una sufficiente tenuta in caso di vento forte. La loro altezza complessiva non può superare cm 315 dal piano stradale e la loro ampiezza in larghezza o diametro deve rientrare all'interno delle dimensioni autorizzate del dehors o della pedana. L'altezza minima consentita della copertura dell'ombrellone aperto è di cm 210 e l'altezza massima lorda di cm 315 dal piano stradale.

Nel caso di installazione di più ombrelloni in un unico dehors devono essere tutti della stessa tipologia costruttiva e dello stesso colore.

Sia gli ombrelloni che la struttura autoportante non possono essere ancorati al piano stradale.

Non sono previste personalizzazioni delle coperture.

Il Telo di Copertura deve essere in tessuto impermeabile.

Per tutti i teli di copertura, compreso le tende da sole è previsto il solo colore beige. Altre soluzioni tipologiche di arredo e colore non possono essere previste.

Per il solo Centro Capoluogo e per le sole nuove installazioni le tende da sole dovranno avere le seguenti caratteristiche: sostegno a bracci ancorati a parete, con struttura in ferro color grigio grafite o canna di fucile, o con scorrimento orizzontale mediante bracci estensibili a scomparsa. Nel centro Capoluogo e per le sole nuove installazioni, sono vietate le tende con struttura a cupola.

Illuminazione (non obbligatoria)

Nel caso si voglia corredare il proprio spazio con illuminazione esterna dovrà essere tale da corrispondere alla normativa vigente e relativa agli spazi esterni. L'installazione dovrà essere effettuata da tecnici professionisti con rilascio di relativa certificazione. I cavi di alimentazione non potranno essere disposti a terra, ma ad un'altezza tale da rispettare la normativa vigente.

I corpi illuminanti dovranno essere predisposti su apposite strutture autoportanti o predisposti sulle balaustre di limitazione dello spazio affidato. In ogni caso dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente, ovvero essere di tipo “stagno” da esterno e cablati adeguatamente. Sono vietati corpi illuminanti con lampade a tubo fluorescente di qualsiasi tipo. Sono vietati Gruppi Elettrogeni di alimentazione. L’illuminamento dell’area del dehors dovrà essere equilibrato all’illuminamento pubblico circostante. Sono vietati corpi illuminanti che non rispettano la normativa sull’inquinamento luminoso (tipo globi, sfere o simili).

Arredi: Sedie e panche, tavoli

Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehor. Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati nei colori RAL grigio, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in smidollino sintetico, in legno o in materiali plastici di qualità e tali da risultare integrati con il dehor.

I tavoli devono essere costruiti in metallo o in legno dei colori di cui sopra.

Dimensioni del piano del tavolo: forma quadrata dimensioni massime 90x90 cm, forma rotonda diametro massimo cm 100, rettangolare dimensioni massime cm 120x80.

Nel caso sia prevista la tamponatura verticale del dehors, per consentire l’uso nel periodo invernale è possibile l’impiego di stufe a gas o altri sistemi di riscaldamento, purché gli stessi siano certificati idonei all’uso, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per i locali aperti al pubblico.

Verniciature dei componenti (sedie, tavoli, ombrelli, recinzioni) e caratteristiche prodotti

La verniciatura dei metalli deve garantire lo stazionamento esterno dei prodotti quali sedie, tavoli, ombrelli, balaustre e strutture autoportanti. Nel caso di utilizzo di apposite pellicole plastiche come sostitutivi della verniciatura per la protezione del metallo le stesse dovranno consentire un’adeguata finitura estetica con colorazioni tipo metallo verniciato a corpo e garantire l’inalterabilità nel tempo.

Materiali utilizzati

Tutti i prodotti e materiali utilizzati dovranno garantire la sicurezza contro gli infortuni, pertanto nel caso di utilizzo del vetro dovranno essere previsti prodotti antinfortunistici, ovvero vetri laminati antisfondamento e/o cosiddetti di “vetri di sicurezza”. Nel caso di metallo, legno, vetro, ceramica e terracotta dovranno essere assenti parti non rifinite (es. saldature sporgenti) o che presentino viti, chiodi o giunzioni non adeguatamente fissate, ovvero risultare occultate al tatto.

Ogni materiale dovrà rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio e quindi risultare ignifugo secondo le classi di appartenenza richieste dalla legislazione vigente.

L'utilizzo di materiali plastici e derivati appositamente progettati e di qualità per forma e materiali, potranno essere ammessi previo parere favorevole dell’Ufficio Edilizia Privata che ne verificherà la correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto, oltre a rispondere agli obiettivi del presente regolamento, salvo che non ne sia espressamente vietato l’impiego dal presente regolamento e ad esclusione dell’eventuale utilizzo del PVC per le coperture delle strutture che è sempre consentito.

Articolo 52

Chioschi

1. Ai fini e per effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente

concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.

2. Qualunque realizzazione ed installazione di chioschi e/o manufatti sul territorio comunale è subordinata alla stipula di apposita convenzione per la presa in carico dell'area ed al rilascio del successivo Permesso a Costruire edilizio.
3. Le domande di occupazione relative alla realizzazione e/o installazione di chioschi e/o manufatti, di cui sopra, vengono redatte su apposito modello telematico da inviare attraverso il sistema di cooperazione applicativa del Suap Regionale (tramite Portale Aida Star) per l'istruttoria e la definizione delle stesse. Successivamente all'Ufficio Tributi per il calcolo del canone e rilascio della concessione. Le pratiche non si configurano come procedimenti assegnati al SUAP, che li gestisce unicamente con finalità di miglioramento del servizio agli utenti, per cui non è richiesto il rilascio dell'Atto Unico, né il versamento dei diritti SUAP, in quanto gli importi dovuti risultano assolti dal pagamento del canone. La concessione rilasciata dall'Ufficio Tributi costituirà l'atto che conclude anche il procedimento SUAP.
4. La domanda di occupazione deve contenere, oltre agli elementi indicati all'articolo 8 comma 3, i seguenti elaborati:
 - Planimetria scala 1.200 relativa ad un ambito di raggio 30 metri e diametro 60 dall'intervento nella quale siano riportate le dimensioni dell'intervento.
 - Planimetria, Sezione e Prospetti in scala 1.100 dell'intervento
 - Relazione illustrativa, comprensiva di tutte le caratteristiche tecnico-costruttive e dei materiali utilizzati per la realizzazione, nonché delle finiture e delle colorazioni esterne previste.
 - Documentazione fotografica esaustiva con indicazione dei punti di ripresa e fotoinserimento o rendering della soluzione proposta.
5. La realizzazione dei chioschi e/o manufatti deve rispettare almeno le seguenti prescrizioni:
 - a) le strutture dovranno essere realizzate in modo tale da poterle facilmente rimuovere pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso e pertanto dovranno adottarsi soluzioni con sistemi di giunzione semplice (incastri, bulloni ecc.) o sistemi in tutto o in parte prefabbricati e quindi assemblati in loco; sono escluse costruzioni e realizzazioni anche parzialmente interrate;
 - b) possono essere utilizzati materiali costruttivi per la struttura portante e per i tamponamenti perimetrali e di copertura quali: metallo, legno e vetro (non è previsto in nessun caso l'uso di alluminio anodizzato); l'eventuale utilizzo di plastica e/o derivati può essere utilizzato soltanto per la copertura rimanendo comunque soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione; tutti i materiali devono essere certificati secondo le normative ambientali, di sicurezza antincendio e di sicurezza antinfortunistica vigenti in materia; i materiali utilizzati per le pareti, i pavimenti ed i soffitti interni dovranno avere caratteristiche di impermeabilità e lavabilità e rispettare la normativa vigente in materia;
 - c) i locali di vendita e/o laboratorio dovranno avere un'altezza media interna non inferiore a ml 2,70 e comunque un'altezza minima non inferiore a ml 2,10; l'altezza massima esterna non può superare ml 3,30 al lordo della copertura e ml 4,00 al lordo di elementi accessori relativi ad impianti quali riscaldamento e/o condizionamento, antenne radiotelevisive; non sono previsti impianti con parabola satellitare, né altre tipologie di impianti o porzioni di impianto/locale tecnico esterni al chiosco, ovvero alla pubblica vista; vengono esclusi dall'altezza massima eventuali canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella strettamente necessaria a quanto previsto dalle norme in materia rimanendo comunque soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione; non sono previsti elementi mobili e/o aggiuntivi che non siano parte integrante del corpo strutturale del chiosco, ad esclusione di tendaggi preventivamente autorizzati e collegati al chiosco stesso per via aerea, ovvero privi di sostegni a terra;

- d) gli impianti tecnologici (acqua, luce, gas) dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e comunque l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica, alla rete idrica, alla rete fognante pubblica è previsto previa le necessarie autorizzazioni; non sono previste alimentazioni per mezzo gruppi elettrogeni per la fornitura di energia elettrica e per mezzo di bombole e/o serbatoi per gas e gasolio;
 - e) le finiture e le colorazioni esterne, comprese saracinesche per la protezione del chiosco, non potranno, in nessun caso, essere rifinite con cromature, in colore alluminio o similari, acciaio o similari, ma dovranno presentare finiture e colorazioni tali da rispettare il contesto ambientale circostante e quindi soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione.
6. La superficie soggetta al canone viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Articolo 53

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni, previo rimborso del costo del cartello stesso.
2. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Il titolare della concessione del passo carrabile può rinunciare all'occupazione avanzando richiesta scritta all'Amministrazione e restituendo contestualmente l'eventuale cartello segnaletico previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
6. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta.

Articolo 54

Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa base di cui all'articolo 33 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al secondo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri ai sensi del comma 829 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 55

Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 56

Occupazioni dello spettacolo viaggiante e commercio in forma itinerante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone, è quella risultante nell'atto di autorizzazione. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

3. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante presentata per il lunapark comprende la richiesta di concessione di suolo pubblico, a integrazione di quanto specificato nell'articolo 8 del presente regolamento.
4. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dal vigente regolamento in materia.
5. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 57

Occupazioni per traslochi, rifornimento carburante e autospurghi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, occupazione di autospurghi o per il rifornimento carburante abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico, deve presentare istanza almeno sette (7) giorni prima all'Ufficio Protocollo, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Per le occupazioni da effettuare per le suddette finalità, qualora interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci (10) giorni prima e contestualmente alla domanda di cui al primo periodo, dovrà essere presentata una apposita richiesta di ordinanza modifiche alla viabilità all'ufficio competente.
3. Le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta (60) minuti sono esenti dal canone.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 58

Attività di propaganda elettorale, raccolta firme, fondi, scopi assistenziali e politici

1. Gli spazi nei quali è possibile effettuare l'occupazione per raccolta firme, fondi, propaganda ideologica, scopi assistenziali e politici sono individuati nell'allegato "B". Per tali occupazioni, essendo gli spazi già individuati nell'allegato "B", non si renderà necessario il parere dell'Ufficio Polizia Municipale.
2. In caso di presentazione di più domande, per lo stesso giorno e nel medesimo punto, l'ordine di priorità sarà temporale, ovvero in ordine di numero di protocollo di arrivo.
3. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta (30) giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
4. Domande di occupazione di suolo pubblico durante la campagna elettorale e per le tipologie di cui all'allegato "B", devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sette (7) giorni.

Articolo 59

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 60

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 61

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori anche carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:
 - Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
 - Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
 - Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
 - Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
 - Accesso autorizzato dal Proprietario.

La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.

2. L'utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 8. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire pareri dei servizi competenti. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro trenta (30) giorni.
4. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
 - a) prescrizioni standard, come riportate alla successiva lettera c);
 - b) eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
 - c) prescrizioni standard:
 - utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
 - la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo Regolamento con particolare riferimento all'articolo 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed articolo 68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento CDS);
 - i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
 - i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
 - non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.
5. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".
6. I contenitori posizionati sull'area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il Gestore deve fornire, su richiesta dell'Utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata.
7. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Articolo 62

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade,

lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 63

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 64

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 65

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono

essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 66

Frecce direzionali – Preinsegne

1. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 67

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 68

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO IX – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 69

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli artt. 8 e 20 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia o disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli artt. 13 e 24 del presente regolamento.

Articolo 70 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO “A”

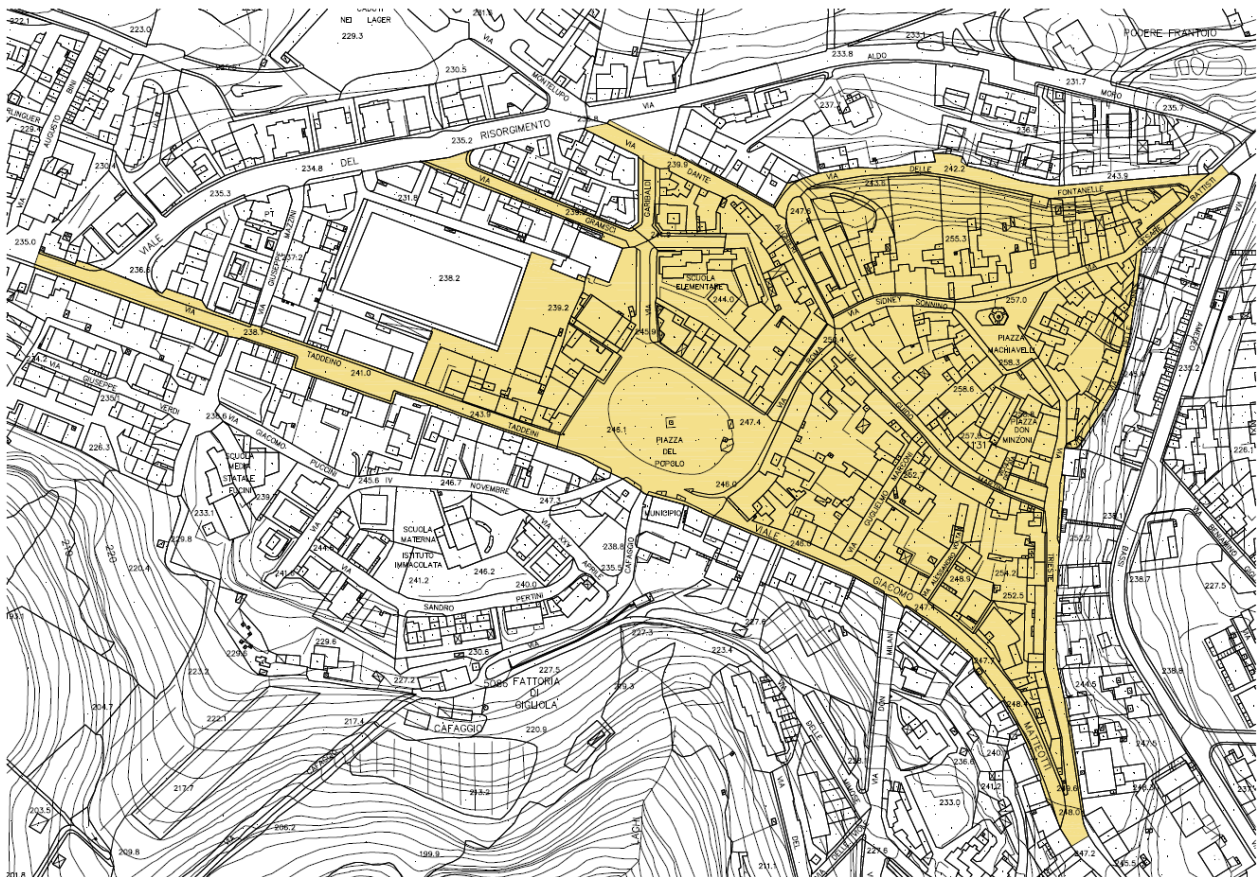
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

Categoria n. 1 – Fuori Centro Capoluogo

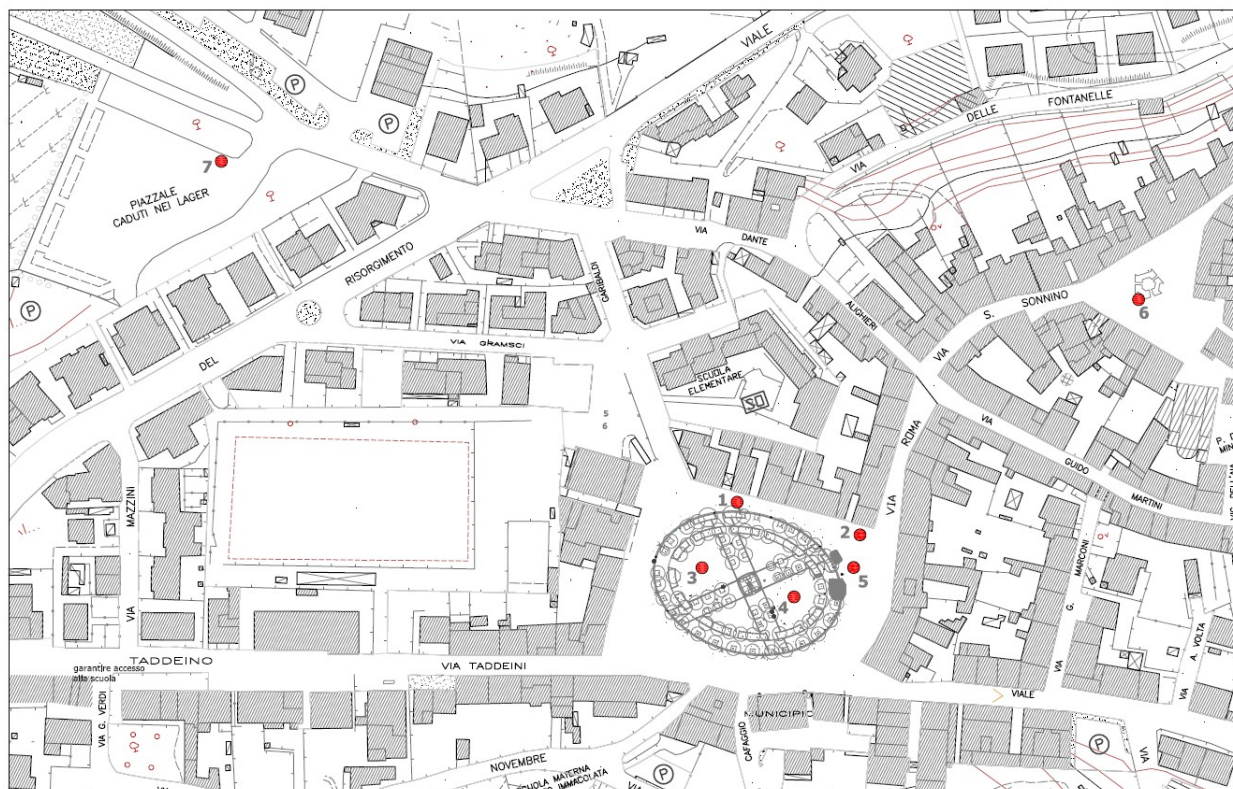
Categoria n. 2 – Centro Capoluogo individuato nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza N. Machiavelli
- Piazza Don Minzoni
- Piazza del Popolo
- Piazzale M. Lotti
- Via D. Alighieri
- Via C. Battisti
- Via delle Conce
- Via delle Fontanelle
- Via G. Garibaldi
- Via A. Gramsci
- Via G. Marconi
- Via G. Martini
- Via Roma
- Via Sonnino
- Via Taddeini (esclusivamente dalla rotonda con Viale Risorgimento e Piazza del Popolo)
- Via Trieste (esclusivamente dalla Casa di Riposo a Piazza N. Machiavelli)
- Via A. Volta
- Viale Matteotti
- Largo G. Mazzoni



Individuazione aree da adibire ad occupazione suolo pubblico per raccolta firme e fondi, propaganda, scopi assistenziali e politici

- 1 – Piazza del Popolo, zona pedonale, spazio antistante Ufficio URP e Anagrafe
- 2 – Piazza del Popolo, zona pedonale, spazio antistante Edicola
- 3 – Piazza del Popolo, all'interno della piazza stessa, area ex aiuole lato DX (guardando il palazzo Comunale)
- 4 - Piazza del Popolo, all'interno della piazza stessa, area ex aiuole lato SX (guardando il palazzo comunale)
- 5 - Piazza del Popolo, area pedonale spazio tra edicola e bar
- 6 -Piazza N. Machiavelli, spazio pedonale a lato del pozzo
- 7 - Piazza Caduti nei Lager, all'ingresso della Piazza, lato destro



ALLEGATO “C”
Classificazione dei coefficienti per la determinazione del canone

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF	COEFF
	ANNO	GIORNO
Occupazioni suolo residuali non riconducibili alle categorie seguenti		
Chioschi e casotti		
Passi carrabili		
Arredo urbano fioriere e simili		
Arredo urbano fioriere e simili – nuova attività centro capoluogo (riduzione 60% art. 36 Regolamento)		
Ombrelloni tavoli sedie con somministrazione		
Ombrelloni tavoli sedie con somministrazione – nuova attività centro capoluogo (riduzione 60% art. 36 Regolamento)		
Ombrelloni tavoli sedie senza somministrazione		
Ombrelloni tavoli sedie senza somministrazione – nuova attività centro capoluogo (riduzione 60% art. 36 Regolamento)		
Esposizione esterna merci		
Esposizione esterna merci – nuova attività centro capoluogo (riduzione 60% art. 36 Regolamento)		
Soprastanti e sottostanti (pozzetti)		
Contentitore gestione rifiuti		
Tende parasole		
Insegne sporgenti		
Ponteggi e attrezzature lavori edili		
Ponteggi e attrezzature lavori edili superiore 30 giorni		
Spettacoli viaggianti e circensi		
Manifestazioni politiche, culturali, sportive		
Manifestazioni politiche, culturali, sportive ricorrenti		
Occupazioni temporanee connesse a servizi formativi alla cittadinanza		
Occupazione temporanea con dehor < 30 giorni		
Occupazione temporanea con dehor > 30 giorni		
Occupazione con stazione radio-base per ogni impianto consistente sul territorio comunale		
Serbatoi interrati fino a 3.000 litri		
Maggiorazione per serbatoi interrati per ogni 1.000 litri superiori a 3.000 litri		
Sottosuolo/soprasuolo con cavi		
Cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (tariffa forfettaria per utenza)		
Occupazione stagionale con dehor (art. 10 Regolamento)		

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	COEFF	COEFF
	ANNO	GIORNO
Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari) fino a 1 mq		
Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari) da 1,01 a 5,0 mq		
Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari) da 5,01 a 8 mq		
Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari) superiore a 8 mq		
Pubblicità ordinaria luminosa fino a 1 mq		
Pubblicità ordinaria luminosa da 1,01 a 5,0 mq		
Pubblicità ordinaria luminosa da 5,01 a 8 mq		
Pubblicità ordinaria luminosa superiore a 8 mq		
Maggiorazione pubblicità luminosa effettuata per conto terzi fino a 1 mq		
Maggiorazione pubblicità luminosa effettuata per conto terzi da 1,01 a 5,0 mq		
Maggiorazione pubblicità luminosa effettuata per conto terzi da 5,01 a 8 mq		
Maggiorazione pubblicità luminosa effettuata per conto terzi superiore a 8 mq		
Striscioni (a frazioni di 15 gg.)		
Volantinaggio per persona al giorno		
Pubblicità fonica per postazione/mezzo al giorno		
Locandine o altro materiale temporaneo		
Pubblicità realizzata con proiezioni		
Pubblicità all'esterno del veicolo di portata superiore a 3.000 kg		
Pubblicità all'esterno del veicolo di portata inferiore a 3.000 kg		
Pubblicità all'esterno di motoveicoli e veicoli non compresi nelle categorie precedenti		
Maggiorazione a impianto per esposizioni su suolo pubblico		

TIPOLOGIA DI MANIFESTO	COEFF	COEFF
	ANNO	GIORNO
Manifesto 70 x 100 per n. 1 giorno fino a 10 gg.		
Manifesto 70 x 100 per n. 1 giorno dall'11° al 20° giorno		
Manifesto 70 x 100 per n. 1 giorno dal 21° giorno in poi		
Diritti di urgenza (importo forfettario, art. 41 comma 11 del Regolamento)		

ALLEGATO “D”

Individuazione aree pedonali oggetto di occupazione temporanea di suolo pubblico sulla piazza del Popolo, sulla piazza Niccolò Machiavelli, sulla piazza Ninni Cassarà e sulla piazza Maria Angela Fresu

Ai fini del rilascio della concessione del suolo pubblico di cui al presente regolamento, le zone dove consentire occupazione temporanea di suolo pubblico sulla piazza del Popolo, sulla piazza Niccolò Machiavelli, sulla piazza Ninni Cassarà e sulla piazza Maria Angela Fresu sono individuate sulle seguenti planimetrie:

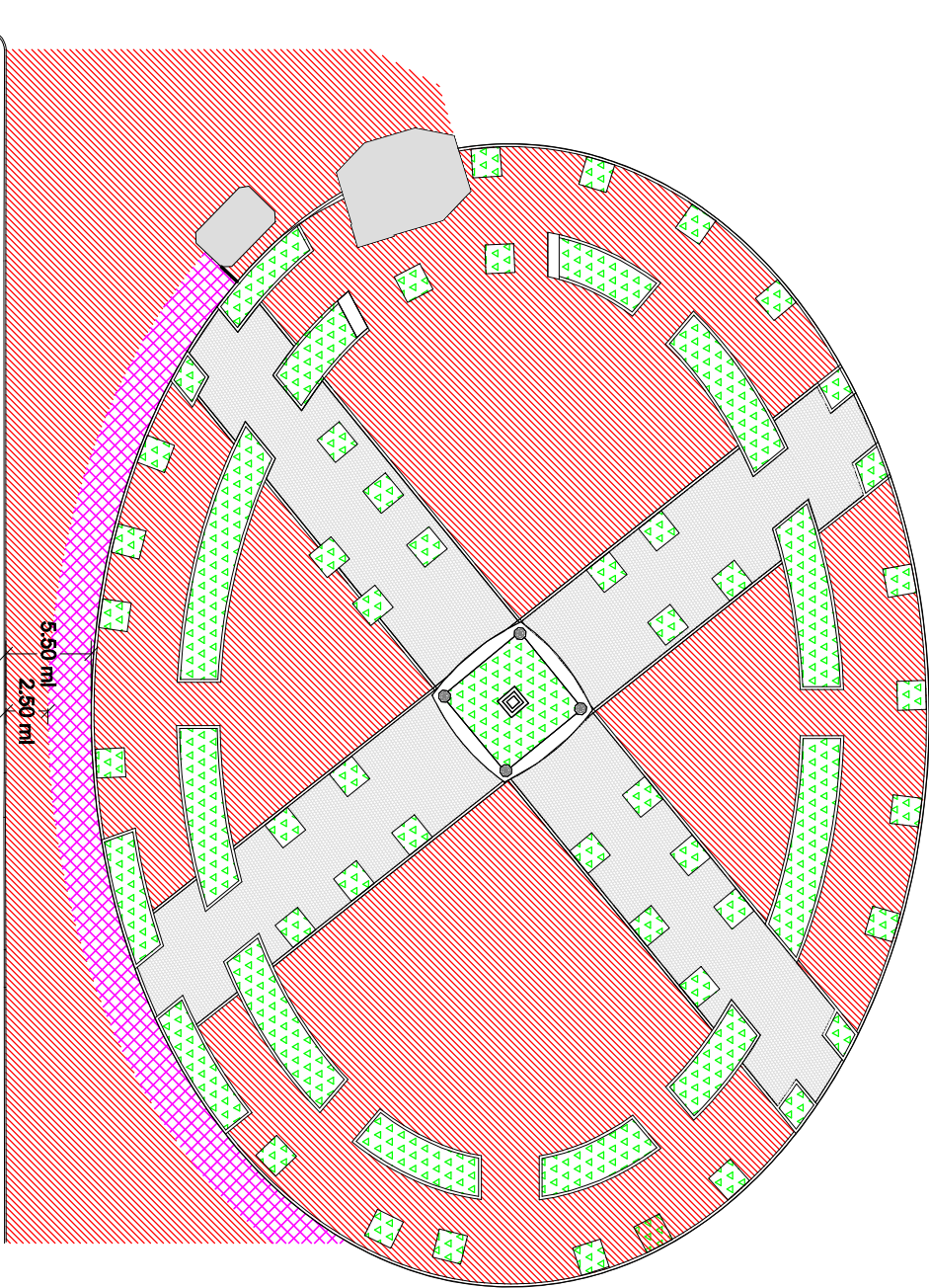
PLANIMETRIA - PIAZZA DEL POPOLO

ESTRATTO GOOGLE EARTH



LEGENDA

- SUPERFICIE DI SUOLO PUBBLICO (PEDONALE) POSSIBILE
OGGETTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
- AREE A VERDE
- FASCIA LARG. 3 ml PER PASSAGGIO PEDONALE E AUTOMEZZI
PER CARICO E SCARICO E ACCESSO AI GARAGES



PIAZZA DEL POPOLO

Via Roma

Via G. Garibaldi

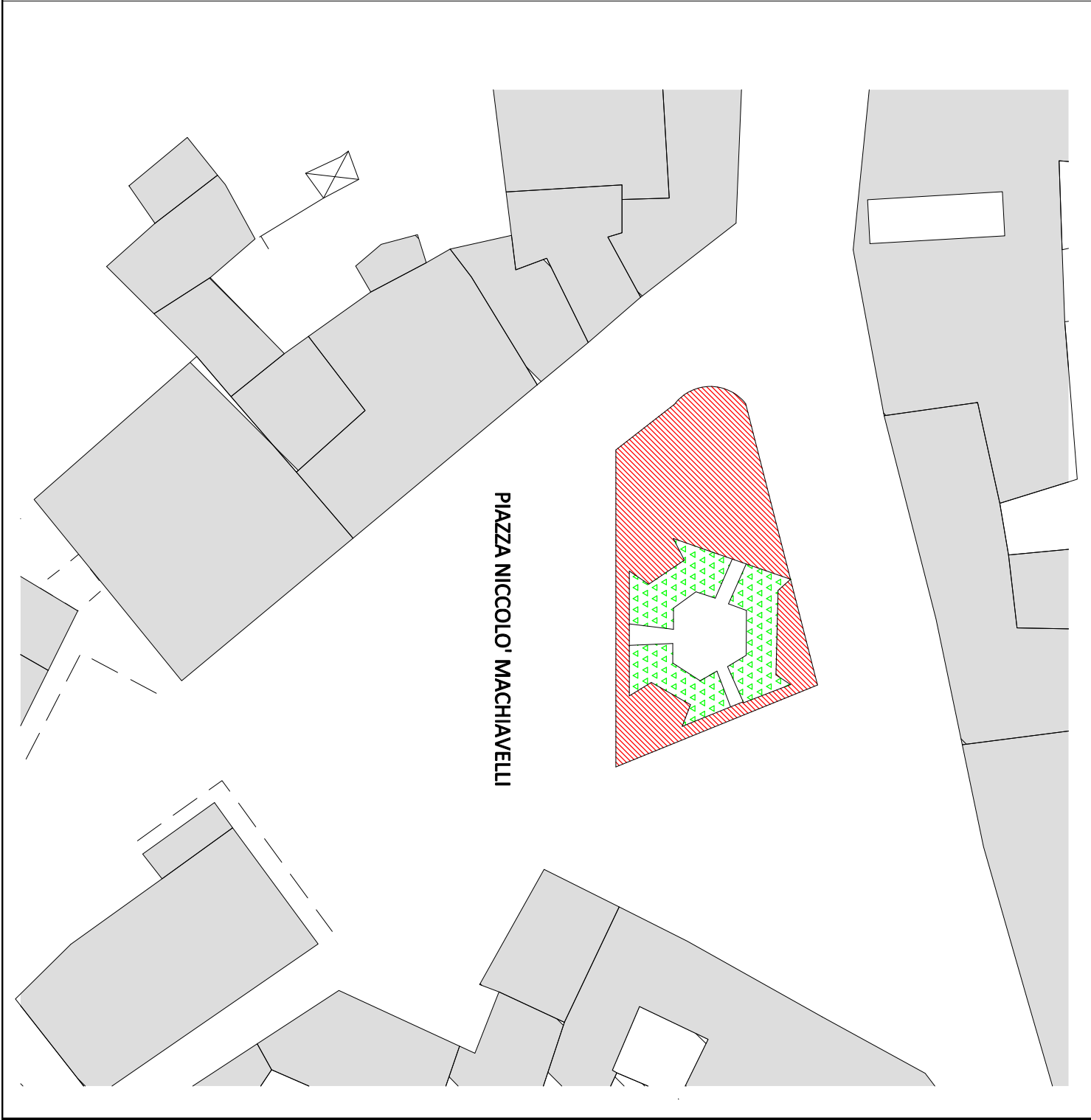
PLANIMETRIA - PIAZZA NICCOLO' MACHIAVELLI

ESTRATTO GOOGLE EARTH

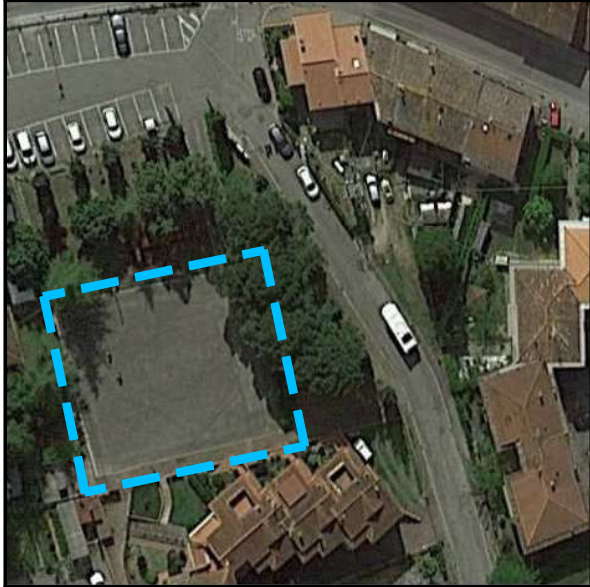


LEGENDA

- SUPERFICIE DI SUOLO PUBBLICO (PEDONALE) POSSIBILE
- OGGETTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
- AREE A VERDE



ESTRATTO GOOGLE EARTH



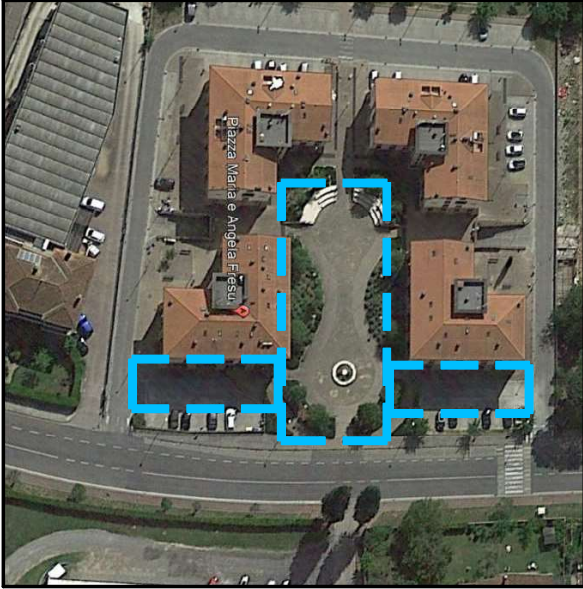
LEGENDA

- SUPERFICIE DI SUOLO PUBBLICO (PEDONALE) POSSIBILE
- OGGETTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
- AREE A VERDE



PLANIMETRIA - PIAZZA MARIA ANGELA FRESU

ESTRATTO GOOGLE EARTH



LEGENDA

-  SUPERFICIE DI SUOLO PUBBLICO (PEDONALE) POSSIBILE
-  AREE A VERDE

